

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Premesso che :

- a) Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- b) l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: "i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento";
- c) l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- d) fra ARPAE, Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna e i Comuni appartenenti all'ambito Modena 2 sud è vigente apposita convenzione (in origine sottoscritta con la Provincia di Modena) con la quale è stato affidato ad ARPAE il ruolo di stazione appaltante, ai sensi decreto 12 novembre 2011, n. 226;

TRA

La Provincia di Modena , nella persona di in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in via, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, a ciò delegato con D.G.

E

ARPAE nella persona del Dott. Giuseppe Bortone, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bologna, via Po n. 5, C.F. il quale interviene nel presente atto quale rappresentante dell'Ente;

Considerato che :

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività supporto amministrativo nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- il ruolo di stazione appaltante relativamente alla procedura di gara di **appalto del "servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, nell'ambito territoriale minimo "Modena 2 – Sud"**, di rilevanza comunitaria, risulta particolarmente complesso per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi e giuridici;
- tenuto conto della particolarità della delega ricevuta, ARPAE non dispone al proprio interno di tutto il personale necessario ai fini dell'espletamento delle attività conseguenti, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi legati alla definizione dello stato degli impianti ed alla conseguente predisposizione degli elaborati di gara;
- è intenzione di ARPAE avvalersi delle competenze amministrative e giuridiche del personale in servizio presso l'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Unità operativa Appalti 1, che al proprio interno possiede competenze e professionalità adeguate.

Tutto ciò premesso e considerato si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il presente accordo disciplina la collaborazione e il supporto per lo svolgimento della gara **"servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, nell'ambito territoriale minimo "Modena 2 - Sud"** “

Il personale della Provincia incaricato delle attività oggetto del presente accordo sarà individuato con atto del Direttore dell'Area lavori pubblici della provincia di Modena e presterà il supporto necessario in orario di servizio;

L'attività di supporto in via non esaustiva consiste in:

- analisi e gestione della documentazione prodotta dai Comuni e dai Gestori uscenti;
- elaborazione e gestione della documentazione propedeutica al bando di gara;

- redazione e predisposizione, unitamente al responsabile del procedimento, degli atti di gara, disciplinare ed allegati, per gli aspetti meramente amministrativi, ad esclusione di quanto già fornito dallo Studio Fracasso in forza del contratto di appalto;
- attività di pubblicazione degli atti di gara, e modalità di selezione della Commissione di gara;
- supporto nella gestione delle fasi della gara: in particolare supporto al Rup in relazione ai lavori della apposita Commissione: esame della documentazione amministrativa relativamente alla fase di ammissione dei concorrenti, nella predisposizione dei verbali di gara, redazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 2 – Responsabili dell'attività

Arpae nomina il Responsabile del procedimento conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del dlgs. 50/2016, secondo le linee guida ANAC e secondo la disciplina specifica relativa alla gara in premessa descritta.

Art. 3 – Durata

La collaborazione ha inizio a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si conclude decorsi 3 mesi dalla definitività inoppugnabilità del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4 – Corrispettivo

La presente Convenzione non comporta oneri a carico degli Enti sottoscrittori.

Art. 5 - Attività escluse

Sono escluse dal presente accordo lo svolgimento di attività di patrocinio legale inerente ad eventuali contenziosi che eventualmente sorgessero in relazione al procedimento amministrativo di affidamento ed alle fasi successive.

Sono escluse dall'accordo le attività di supporto nella predisposizione ed esame di documentazione strettamente scientifico – tecnica.

Sono di esclusiva competenza dell'Ente promotore la gestione e le responsabilità derivanti dalla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario dell'appalto .

Art. 6 - Obiettivi della convenzione

Il presente accordo è finalizzato al migliore esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali di ARPAE allo scopo di raggiungere i migliori livelli prestazionali nell'ambito dell'attività di stazione appaltante;

Art. 7 Rinvio dinamico

Le norme del presente accordo si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata

Art. 8 Contenzioso

Il contenzioso derivante dalla fase di affidamento e sino alla aggiudicazione definitiva resta a carico di ARPAE.

Sono ad esclusivo carico dell'ente promotore tutte le controversie che ineriscono rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente o derivanti da essa.

La convenzione è esente da bollo ed è soggetta registrazione in caso d'uso.

Art. 9 Patto di integrità e trattamento dei dati

Gli Enti sottoscrittori si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e segretezza e buona andamento.

Gli enti si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara.

Modena li.....

ARPAE

PROVINCIA DI MODENA